

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 26

31° anno

1 febbraio 1988

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
88/C 26/01	Proposta di direttiva del Consiglio per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE — Liberazione dei movimenti di capitali	1
88/C 26/02	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/156/CEE per la regolazione dei flussi internazionali e la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna	12
88/C 26/03	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati Membri	13

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato CEE —
Liberazione dei movimenti di capitali

*COM(87) 550 def.**(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 novembre 1987)**(88/C 26/01)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 69,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 8A del trattato stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei capitali;

considerando che gli Stati membri devono adottare, nel quadro di procedure comunitarie appropriate, le misure necessarie per la regolazione della liquidità bancaria e, qualora sia necessario, impedire provvisoriamente movimenti di capitali a breve termine che, anche in assenza di sensibili divergenze tra i fattori economici fondamentali, provocherebbero nei paesi interessati gravi perturbazioni nella conduzione della loro politica monetaria e valutaria;

considerando che, a fini di trasparenza, è opportuno indicare il campo d'applicazione, in base al dispositivo stabilito dalla presente direttiva, delle misure transitorie adottate a beneficio del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dall'Atto di adesione del 1985 nel settore dei movimenti di capitali;

considerando che il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono differire, in virtù rispettivamente degli articoli da 61 a 66 e 222 a 232 dell'Atto di adesione del 1985, la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali, in deroga agli obblighi della direttiva dell'11 maggio 1960; che la direttiva 86/566/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986 prevede del pari l'applicazione di un regime

transitorio a beneficio di questi due Stati membri per quanto riguarda i loro obblighi di liberalizzazione dei movimenti di capitali; che è opportuno che questi due Stati membri possano differire, per un periodo analogo e per le stesse ragioni economiche, l'applicazione dei nuovi obblighi di liberalizzazione risultanti dalla presente direttiva;

considerando che la Repubblica ellenica e l'Irlanda si trovano a far fronte, pur in misura diversa, ad una situazione difficile della loro bilancia dei pagamenti ed al vincolo di un debito estero elevato, che una liberalizzazione immediata e completa dei movimenti di capitali in questi due Stati membri renderebbe più difficile il proseguimento delle iniziative da essi intraprese per migliorare le loro posizioni sull'estero e per rafforzare la capacità di adattamento del loro sistema finanziario alle esigenze di un mercato finanziario integrato nella Comunità; che è opportuno, conformemente all'articolo 8C del Trattato, accordare a questi due Stati membri per l'applicazione degli obblighi della presente direttiva, termini supplementari adeguati alla loro situazione specifica;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri, fatte salve le disposizioni che seguono. L'allegato I della presente direttiva definisce le varie categorie di movimenti di capitali.

2. I trasferimenti relativi ai movimenti di capitali si effettuano a condizioni di cambio uguali a quelle praticate per i pagamenti relativi alle transazioni correnti.

Articolo 2

Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il comitato monetario ed il comitato dei governatori delle banche centrali, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, in merito alle misure di regolazione della liquidità bancaria che hanno un effetto specifico sulle operazioni in capitale effettuate dagli istituti di credito con non residenti e relative alla regolamentazione della posizione netta sull'estero dei detti istituti o alla fissazione di coefficienti di riserve obbligatorie sulle loro attività e passività sull'estero.

Le suddette misure devono venire limitate a quanto è necessario ai fini della regolazione monetaria interna.

Articolo 3

1. Qualora movimenti di capitali a breve termine di portata eccezionale esercitino forti tensioni sui mercati dei cambi e provochino gravi perturbazioni nella conduzione della politica monetaria e valutaria di uno Stato membro, causando in particolare variazioni importanti della liquidità interna, la Commissione, sentito il comitato monetario e il comitato dei governatori delle banche centrali, può autorizzare tale Stato ad adottare, relativamente ai movimenti di capitali elencati nell'allegato II della presente direttiva, le misure di salvaguardia delle quali essa definisce le condizioni e le modalità.

2. Lo Stato membro interessato può adottare di propria iniziativa le misure di salvaguardia soprammenzionate, qualora esse si rivelino necessarie in presenza di una situazione d'urgenza. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati di tali misure al più tardi al momento in cui esse entrano in vigore. La Commissione, sentito il comitato monetario e il comitato dei governatori delle banche centrali, può decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.

3. La durata d'applicazione delle misure di salvaguardia adottate in virtù del presente articolo non può superare sei mesi.

Articolo 4

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di adottare le misure indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi e regolamenti interni o di stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali a fini di informazione amministrativa o statistica.

L'applicazione di queste misure e procedure non può avere l'effetto di ostacolare i movimenti di capitali di cui trattasi.

Articolo 5

Per il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il campo di applicazione, secondo la nomenclatura dei movimenti di capitali riportata nell'allegato I della presente direttiva, delle disposizioni dell'Atto di adesione del 1985 nel settore dei movimenti di capitali va inteso come indicato nell'allegato III.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il Essi ne informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri comunicano del pari alla Commissione, al più tardi al momento della loro entrata in vigore, qualsiasi nuova misura o modifica apportata alle disposizioni che disciplinano i movimenti di capitali elencati nell'allegato I della presente direttiva.

2. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese — fatti salvi, per questi due paesi, gli articoli da 61 a 66 e da 222 a 232 dell'Atto di adesione del 1985 — nonché la Repubblica ellenica e l'Irlanda possono mantenere provvisoriamente restrizioni ai movimenti di capitali elencati nell'allegato IV della presente direttiva, alle condizioni e per il periodo previsti in tale allegato.

Articolo 7

La nomenclatura dei movimenti di capitali e le note esplicative contenute nell'allegato I, nonché negli allegati II, III e IV, costituiscono parte integrante della presente direttiva.

Articolo 8

La direttiva del Consiglio dell'11 maggio 1960, modificata da ultimo dalla direttiva 86/566/CEE del Consiglio del 17 novembre 1986, è abrogata.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

NOMENCLATURA DEI MOVIMENTI DI CAPITALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA DIRETTIVA

Nella presente nomenclatura i movimenti di capitali sono classificati secondo la natura economica delle attività e passività, espresse in moneta nazionale o in divisa estera, sulle quali essi vertono.

I movimenti di capitali elencati nella presente nomenclatura comprendono:

- L'insieme delle operazioni necessarie alla realizzazione dei movimenti di capitali: conclusione ed esecuzione della transazione e trasferimenti relativi. La transazione avviene di solito fra residenti di Stati membri diversi; può succedere tuttavia che taluni movimenti di capitali vengano effettuati da una sola persona per proprio conto (come nel caso, ad esempio, di trasferimenti di capitali da parte di emigranti).
- Le operazioni effettuate da qualsiasi persona fisica o giuridica (*), comprese le operazioni concernenti le attività o le passività degli Stati membri e delle altre amministrazioni e organismi pubblici, fatte salve le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 3 del trattato.
- L'accesso dell'operatore a tutte le tecniche finanziarie disponibili sul mercato sul quale l'operazione viene effettuata. Ad esempio la nozione di acquisto di titoli e di altri strumenti finanziari copre oltre che le operazioni a pronti anche tutte le tecniche di negoziazione disponibili: operazioni a termine, operazioni di opzione o con warrant, operazioni di scambio contro altre attività ecc. Analogamente, la nozione di operazioni in conto corrente e deposito presso enti finanziari, comprende oltre alla costituzione e all'alimentazione di conti, anche le operazioni a termine in valuta estera, si tratti sia di operazioni dirette a coprire i rischi di cambio sia ad assumere una posizione aperta su una valuta.
- Le operazioni di liquidazione o di cessione di attività costituite, il rimpatrio del prodotto di tale liquidazione(*) o l'utilizzo in loco di tale prodotto nei limiti degli obblighi comunitari.
- Le operazioni di rimborso di crediti o prestiti.

I — INVESTIMENTI DIRETTI(*)

1. Costituzione ed estensione di succursali o di imprese nuove appartenenti esclusivamente al finanziatore e acquisto integrale di imprese già esistenti.
 2. Partecipazione a imprese nuove o esistenti al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.
 3. Prestiti a lungo termine al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli.
 4. Reinvestimenti di utili al fine di mantenere legami economici durevoli.
- A. *Investimenti diretti effettuati sul territorio nazionale da non residenti (*)*
- B. *Investimenti diretti effettuati all'estero da residenti (*)*

II — INVESTIMENTI IMMOBILIARI (non compresi nella categoria I) (*)

- A. *Investimenti immobiliari effettuati sul territorio nazionale da non residenti*
- B. *Investimenti immobiliari effettuati all'estero da residenti*

III — OPERAZIONI IN TITOLI NORMALMENTE TRATTATI SUL MERCATO DEI CAPITALI
(non compresi nelle categorie I, IV e V)

- a) Azioni e altri titoli aventi carattere di partecipazione (*).
- b) Obbligazioni (*).

A. *Transazioni su titoli del mercato dei capitali*

(*) Vedi infra le note esplicative.

1. Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali trattati in borsa (*).
2. Acquisto da parte di residenti di titoli esteri trattati in borsa.
3. Acquisto da parte di non residenti di titoli nazionali non trattati in borsa (*).
4. Acquisto da parte di residenti di titoli esteri non trattati in borsa.

B. *Ammissione di titoli sul mercato dei capitali* (*)

- i) Introduzione in borsa (*).
 - ii) Emissione e collocamento su un mercato dei capitali (*).
1. Ammissione di titoli nazionali su un mercato estero dei capitali.
 2. Ammissione di titoli esteri sul mercato nazionale dei capitali.

IV — OPERAZIONI SU QUOTE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO (*)

- a) Quote di organismi di investimento collettivo in titoli normalmente trattati sul mercato dei capitali (azioni, altri titoli di partecipazione e obbligazioni).
- b) Quote di organismi di investimento collettivo in titoli o strumenti normalmente trattati sul mercato monetario.
- c) Quote di organismi di investimento collettivo in altre attività.

A. *Transazioni su quote di organismi di investimento collettivo*

1. Acquisto da parte di non residenti di quote, trattate in borsa, di organismi nazionali.
2. Acquisto da parte di residenti di quote, trattate in borsa, di organismi stranieri.
3. Acquisto da parte di non residenti di quote, non trattate in borsa, di organismi nazionali.
4. Acquisto da parte di residenti di quote, non trattate in borsa, di organismi stranieri.

B. *Ammissione di quote di organismi di investimento collettivo sul mercato dei capitali*

- i) Introduzione in borsa.
 - ii) Emissione e collocamento su un mercato dei capitali.
1. Ammissione di quote di organismi nazionali di investimento collettivo su un mercato dei capitali straniero.
 2. Ammissione di quote di organismi esteri di investimento collettivo sul mercato nazionale dei capitali.

V — OPERAZIONI IN TITOLI E ALTRI STRUMENTI NORMALMENTE TRATTATI SUL MERCATO MONETARIO (*)

A. *Transazioni su titoli e altri strumenti del mercato monetario*

1. Acquisto da parte di non residenti di titoli e strumenti nazionali del mercato monetario.
2. Acquisto da parte di residenti di titoli e strumenti esteri del mercato monetario.

B. *Ammissione di titoli e di altri strumenti sul mercato monetario*

- i) Introduzione su un mercato monetario autorizzato (*).
 - ii) Emissione e collocamento su un mercato monetario autorizzato.
1. Ammissione di titoli e strumenti nazionali su un mercato monetario estero.
 2. Ammissione di titoli e strumenti esteri su un mercato monetario nazionale.

(*) Vedi infra le note esplicative.

VI — OPERAZIONI IN CONTI CORRENTI E DEPOSITI PRESSO ISTITUTI FINANZIARI (*)

- A. *Operazioni effettuate da non residenti presso istituti finanziari nazionali*
- B. *Operazioni effettuate da residenti presso istituti finanziari stranieri*

VII — CREDITI RELATIVI AD OPERAZIONI COMMERCIALI O A PRESTAZIONI DI SERVIZI ALLE QUALI PARTECIPA UN RESIDENTE (*)

- 1. A breve termine (meno di un anno).
- 2. A medio termine (da uno a cinque anni).
- 3. A lungo termine (cinque anni e oltre).
- A. *Crediti concessi da non residenti a residenti*
- B. *Crediti concessi da residenti a non residenti*

VIII — PRESTITI E CREDITI FINANZIARI (non compresi nelle categorie I, VII e XI) (*)

- 1. A breve termine (meno di un anno).
- 2. A medio termine (da uno a cinque anni).
- 3. A lungo termine (cinque anni e oltre).
- A. *Prestiti e crediti concessi da non residenti a residenti*
- B. *Prestiti e crediti concessi da residenti a non residenti*

IX — CAUZIONI, ALTRE GARANZIE E DIRITTI DI PEGNO

- A. *Concessi da non residenti a residenti*
- B. *Concessi da residenti a non residenti*

X — TRASFERIMENTI EFFETTUATI IN ESECUZIONE DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

- A. *Premi e prestazioni a titolo di un contratto di assicurazione ramo-vita*
 - 1. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione del ramo-vita nazionali con non residenti.
 - 2. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione del ramo-vita estere con residenti.
- B. *Premi e prestazioni a titolo di un contratto di assicurazione credito*
 - 1. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione credito nazionali con non residenti.
 - 2. Contratti conclusi da compagnie di assicurazione credito estere con residenti.
- C. *Altri trasferimenti di capitali connessi con contratti di assicurazione*

XI — MOVIMENTI DI CAPITALI A CARATTERE PERSONALE

- A. *Prestiti*
- B. *Donazioni e dotazioni*
- C. *Doti*
- D. *Successioni e legati*
- E. *Regolamento di debiti nel paese di residenza anteriore da parte di immigranti*
- F. *Trasferimenti di capitali costituiti da residenti, in caso di emigrazione, al momento dell'installazione e durante la loro permanenza all'estero*
- G. *Trasferimenti dei risparmi degli immigrati nel paese di residenza anteriore durante la loro permanenza all'estero*

XII — IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE MATERIALI DI VALORI

- A. *Titoli*
- B. *Mezzi di pagamento di ogni tipo*

(*) Vedi infra le note esplicative.

XIII — ALTRI MOVIMENTI DI CAPITALI

- A. *Imposte di successione*
- B. *Risarcimenti di danni (aventi carattere di capitale)*
- C. *Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti indebiti (aventi carattere di capitale)*
- D. *Diritti d'autore: brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e trasferimenti derivanti da tali cessioni)*
- E. *Trasferimenti di capitali necessari all'esecuzione di prestazioni di servizi (non compresi nella categoria VI)*
- F. *Diversi*

NOTE ESPLICATIVE

Ai sensi della presente nomenclatura si intende per:

Investimenti diretti

Gli investimenti di qualsiasi tipo effettuati da persone fisiche, imprese commerciali, industriali o finanziarie aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami durevoli e diretti fra il finanziatore e l'imprenditore o l'impresa a cui tali fondi sono destinati per l'esercizio di un'attività economica. Tale nozione va quindi intesa in senso lato.

Le imprese menzionate al punto I-1 della nomenclatura comprendono le imprese giuridicamente indipendenti (filiali al 100 %) e le succursali.

Per quanto riguarda le imprese menzionate al punto I-2 della nomenclatura e che hanno lo statuto di società per azioni, si ha partecipazione con carattere di investimento diretto, quando il pacchetto di azioni in possesso di una persona fisica, di un'altra impresa o di qualsiasi altro detentore, attribuisce a tali azionisti, sia a norma delle disposizioni di legge nazionali sulle società per azioni, sia altrimenti, la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di tale società o al suo controllo.

Per prestiti a lungo termine aventi il carattere di partecipazione, di cui al punto I-3 della nomenclatura, s'intendono i prestiti aventi una durata superiore a cinque anni e destinati a stabilire o a mantenere legami economici durevoli. I principali esempi in proposito sono i prestiti concessi da una società alle sue filiali o a società nelle quali essa possiede una partecipazione, nonché prestiti collegati ad una partecipazione agli utili. In tale categoria figurano anche i prestiti concessi da enti finanziari aventi lo scopo di stabilire o mantenere legami economici durevoli.

Investimenti immobiliari

Gli acquisti di terreni con immobili e senza, nonché la costruzione di immobili da parte di privati a scopo di lucro o personale. Tale categoria comprende anche i diritti di usufrutto, le servitù fondiari e i diritti di superficie.

Introduzione in borsa o su un mercato monetario autorizzato

L'accesso, secondo una determinata procedura, di titoli e altri strumenti negoziabili, alle transazioni regolamentate, ufficialmente o non ufficialmente, di una borsa o di un compartimento del mercato monetario, ufficialmente riconosciuti.

Titoli trattati in borsa (quotati ufficialmente e non ufficialmente)

I titoli oggetto di transazioni regolamentate e i cui corsi sono sistematicamente pubblicati, o da organi ufficiali di borsa (titoli ufficialmente quotati) o da altri organi collegati alla borsa come, ad esempio, le commissioni bancarie (titoli non quotati ufficialmente).

Emissioni di titoli e altri strumenti negoziabili

La vendita effettuata mediante offerta al pubblico.

Collocamento di titoli e di altri strumenti negoziabili

La vendita diretta da parte dell'emittente o del consorzio che ne ha l'incarico, senza che vi sia offerta al pubblico.

Titoli e altri strumenti nazionali o esteri

Titoli a seconda di dove si trova la sede dell'emittente. L'acquisto da parte di residenti di titoli e altri strumenti nazionali, emessi su un mercato estero è assimilato all'acquisto di titoli esteri.

Azioni e altri titoli aventi carattere di partecipazione

Compresi i diritti di sottoscrizione di azioni di nuova emissione.

Obbligazioni

Titoli negoziabili di una durata di almeno due anni dall'emissione, per i quali la fissazione del tasso d'interesse e le modalità di rimborso del capitale e di versamento degli interessi sono determinate al momento dell'emissione.

Organismi di investimento collettivo

Gli organismi,

- il cui oggetto è l'investimento collettivo in valori mobiliari, o in altri averi, dei capitali raccolti e il cui funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi, e
- le cui quote a richiesta dei portatori, alle condizioni legali, contrattuali o statutarie che li disciplinano, sono riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del patrimonio dei suddetti organismi. Viene equiparato a tali acquisti o rimborsi il fatto che un organismo di investimento collettivo agisca per impedire che il valore delle sue quote in borsa si discosti sensibilmente dal valore netto di inventario.

Conformemente al diritto nazionale questi organismi possono assumere la forma contrattuale (fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione) o di « trust » (« unit trust ») oppure la forma statutaria (società di investimento).

Ai fini della presente direttiva il termine « fondo comune di investimento » comprende anche l'« unit trust ».

Titoli e altri strumenti normalmente trattati sul mercato monetario

I buoni del Tesoro e altri titoli negoziabili, i certificati di deposito, le accettazioni bancarie, i buoni di tesoreria e gli altri strumenti simili.

Crediti relativi ad operazioni commerciali o a prestazioni di servizi

I crediti derivanti dai contratti commerciali (anticipi o pagamenti scaglionati per lavori in corso o da eseguire e dilazioni di pagamento, accompagnati o no dalla sottoscrizione di effetti commerciali nonché il loro finanziamento con crediti concessi da enti creditizi. Tale categoria comprende anche le operazioni di « factoring ».

Prestiti e crediti finanziari

I finanziamenti di qualsiasi tipo concessi da istituti finanziari, compresi quelli relativi a operazioni commerciali o a prestazioni di servizi alle quali non partecipa alcun residente.

Tale categoria comprende anche i prestiti ipotecari, i crediti al consumo, il leasing finanziario nonché le linee di credito di sostituzione e altre facilitazioni di emissione di effetti.

Residenti o non residenti

Le persone fisiche e giuridiche definite dalle normative sui cambi, in vigore in ogni Stato membro.

Prodotto della liquidazione (degli investimenti, dei titoli, ecc.)

Il prodotto delle vendite, comprese le eventuali plusvalenze, l'importo dei rimborsi, il prodotto delle liquidazioni giudiziarie, ecc.

Persone fisiche o persone giuridiche

Quelle definite dalle normative nazionali.

Istituti finanziari

Le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, medio e lungo termine nonché le compagnie di assicurazione, le società di prestito alla costruzione, le società di investimento e gli altri enti di natura simile.

Istituti creditizi

Le banche, le casse di risparmio e gli organismi specializzati nella concessione di crediti a breve, medio e lungo termine.

*ALLEGATO II***ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA**

Tipo di operazioni	Voci della nomenclatura
Operazioni in titoli ed altri strumenti normalmente trattati sul mercato monetario	V
Operazioni in conto corrente e depositi presso istituti finanziari	VI
Operazioni su quote di organismi di investimento collettivo	
— organismi di investimento in titoli o strumenti normalmente trattati sul mercato monetario	IV-A e B(c)
Prestiti e crediti finanziari	
— a breve termine	VIII-A e B-1
Movimenti di capitali a carattere personale	
— prestiti	XI-A
Importazioni ed esportazioni materiali di valori	
— titoli normalmente trattati sul mercato monetario	
— mezzi di pagamento	XII

*ALLEGATO III***DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA**

Campo d'applicazione delle disposizioni dell'Atto di adesione del 1985 nel settore dei movimenti di capitali, secondo la nomenclatura dei movimenti di capitali che figura all'Allegato I della direttiva

Articoli dell'Atto di adesione (scadenza delle disposizioni transitorie)	Categorie di operazioni	Voci della nomenclatura
--	-------------------------	-------------------------

a) Disposizioni concernenti il Regno di Spagna

Articolo 62 (31.12.1990)	Investimenti diretti effettuati all'estero da residenti	I-B
Articolo 63 (31.12.1990)	Investimenti immobiliari effettuati all'estero da residenti	II-B
Articolo 64 (31.12.1988)	Operazioni in titoli normalmente trattati sul mercato dei capitali	
	— Acquisto da parte dei residenti di titoli esteri negoziati in borsa	
	— escluse le obbligazioni emesse su un mercato estero ed espresse in moneta nazionale	III-A-2
	Operazioni su quote di organismi d'investimento collettivo	
	— Acquisto da parte di residenti di quote negoziate in borsa di organismi d'investimento collettivo	
	— escluse le quote di organismi che assumono la forma di fondi comuni di investimento	IV-A-2

Articoli dell'Atto di adesione (scadenza delle disposizioni transitorie)	Categorie di operazioni	Voci della nomenclatura
(b) Disposizioni concernenti la Repubblica portoghese		
Articolo 222 (31.12.1989)	Investimenti diretti effettuati sul territorio nazionale da parte di non residenti	I-A
Articolo 224 (31.12.1992)	Investimenti diretti effettuati all'estero da parte di residenti	I-B
Articoli 225 e 226 (31.12.1990)	Investimenti immobiliari effettuati sul territorio nazionale da parte di non residenti	II-A
Articolo 227 (31.12.1992)	Investimenti immobiliari all'estero da parte di residenti	II-B
Articolo 228 (31.12.1990)	Movimenti di capitali a carattere personale	
	i) per l'applicazione dei massimali più elevati di cui all'articolo 228 paragrafo 2:	
	— Doti	XI-C
	— Successioni e legati	XI-D
	— Trasferimenti di attività costituite da residenti in caso di emigrazione, al momento del loro insediamento o durante la loro permanenza	XI-F
	ii) Per l'applicazione dei massimali meno elevati di cui all'articolo 228 paragrafo 2:	
	— Donazioni e dotazioni	XI-B
	— Regolamento di debiti da parte di immigranti nel paese di residenza anteriore	XI-E
	— Trasferimenti dei risparmi degli immigrati nel paese di residenza anteriore durante la loro permanenza all'estero	XI-G
Articolo 229 (31.12.1990)	Operazioni in titoli normalmente trattati sul mercato dei capitali	
	— Acquisto da parte dei residenti di titoli esteri trattati in borsa	
	— escluse le obbligazioni emesse su un mercato estero ed espresse in moneta nazionale	III-A-2
	Operazioni su quote di organismi d'investimento collettivo	
	— Acquisto da parte di residenti di quote negoziate in borsa di organismi esteri di investimento collettivo	
	— escluse le quote di organismi che assumono la forma di fondi comuni d'investimento	IV-A-2

ALLEGATO IV

DI CUI ALL'ARTICOLO 6 PARAGRAFO 2 DELLA DIRETTIVA

1. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono mantenere o introdurre, rispettivamente fino al 1° ottobre 1989 e fino al 31 dicembre 1990, le restrizioni esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco I infra:

ELENCO I

Tipo di operazioni	Voci della nomenclatura
Operazioni su quote di organismi d'investimento collettivo	
— Acquisto da parte di residenti di quote, negoziate in borsa, di organismi esteri di investimento collettivo	
— organismi assoggettati alla direttiva 85/611/CEE ⁽¹⁾ e che assumono la forma di fondi comuni di investimento	IV-A-2(a)
— Acquisto da parte di residenti di quote, non negoziate in borsa, di organismi di investimento collettivo	
— organismi assoggettati alla direttiva 85/611/CEE ⁽¹⁾	IV-A-4(a)

⁽¹⁾ Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU n. L 375, del 31. 12. 1985).

II. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese possono mantenere o reintrodurre, rispettivamente fino al 31 dicembre 1990 e fino al 31 dicembre 1992, le restrizioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco II infra.

ELENCO II

Tipo di operazioni	Voci della nomenclatura
Operazioni su titoli normalmente trattati sul mercato dei capitali	
— Acquisto da parte dei residenti di titoli esteri negoziati in borsa	
— obbligazioni emesse su un mercato estero ed espresse in moneta nazionale	III-A-2(b)
Acquisto da parte di residenti (di non residenti) di titoli esteri (nazionali) non negoziati in borsa	III-A-3 e 4
— Ammissione di titoli sul mercato dei capitali	
— quando tali titoli sono trattati o in corso d'introduzione in una borsa valori di uno Stato membro	III-B-1 e 2
Operazioni su quote di organismi d'investimento collettivo	
— Acquisto da parte di residenti di quote negoziate in borsa di organismi esteri d'investimento collettivo	
— organismi non assoggettati alla direttiva 85/611/CEE ⁽¹⁾ e che assumono la forma di fondi comuni d'investimento	IV-A-2
— Acquisto da parte di residenti (di non residenti) di quote non negoziate in borsa di organismi esteri (nazionali) di investimento collettivo	
— organismi non assoggettati alla direttiva 85/611/CEE ⁽¹⁾ e il cui oggetto esclusivo è l'investimento in averi la cui acquisizione è liberalizzata	IV-A-3 e 4
— Ammissione sul mercato dei capitali di quote d'organismi d'investimento collettivo	
— organismi assoggettati alla direttiva 85/611/CEE ⁽¹⁾	IV-B-1 e 2(a)
Crediti relativi a operazioni commerciali o a prestazioni di servizi alle quali partecipa un residente	
— Crediti a lungo termine	VII-A e B-3

⁽¹⁾ Vedi nota all'elenco I.

III. Il Regno di Spagna e la Repubblica d'Irlanda fino al 31 dicembre 1990, la Repubblica greca e la Repubblica portoghese fino al 31 dicembre 1992, possono mantenere o reintrodurre le restrizioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva e relative ai movimenti di capitali di cui all'elenco III infra.

ELENCO III

Tipo di operazioni	Voci della nomenclatura
Operazioni in titoli trattati sul mercato dei capitali	
— Ammissione di titoli sul mercato dei capitali	
— quando quali titoli non sono trattati né sono in corso d'introduzione su una borsa valori di uno Stato membro	III-B-1 e 2
Operazioni su quote di organismi d'investimento collettivo	
— Ammissione sul mercato di capitali di quote di organismi d'investimento collettivo	
— organismi non assoggettati alla direttiva 85/611/CEE ⁽¹⁾ e il cui oggetto esclusivo è l'investimento in averi la cui acquisizione è liberalizzata	IV-B-1 e 2
Prestiti e crediti finanziari	
— a medio e lungo termine	VIII-A, B-2 e 3

(¹) Vedi nota all'elenco I.

IV. Il Regno di Spagna e la Repubblica d'Irlanda fino al 3 dicembre 1990, la Repubblica greca e la Repubblica portoghese fino al 31 dicembre 1992, possono differire la liberalizzazione dei movimenti dei capitali di cui all'elenco IV infra.

ELENCO IV

Tipo di operazioni	Voci della nomenclatura
Operazioni in titoli e altri strumenti normalmente trattati sul mercato monetario	V
Operazioni in conti correnti e depositi presso istituti finanziari	VI
Operazioni su quote di organismi d'investimento collettivo	
— organismi d'investimento su titoli o strumenti normalmente trattati sul mercato monetario	IV-A e B(c)
Prestiti e crediti finanziari	
— a breve termine	VIII-A e B-1
Movimenti di capitali a carattere personale	
— prestiti	XI-A
Importazione ed esportazione materiali di valori	
— titoli normalmente trattati sul mercato monetario	
— mezzi di pagamento	XII

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/156/CEE per la regolazione dei flussi internazionali e la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna

COM(87) 550 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 novembre 1987)

(88/C 26/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 70, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione che a tal fine ha consultato il Comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che con la direttiva .../.../CEE per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato il Consiglio ha realizzato la libera circolazione dei capitali tra i residenti degli Stati membri;

considerando che gli Stati membri devono adoperarsi per realizzare il massimo grado possibile di liberalizzazione in materia di movimenti di capitali fra i residenti della Comunità e quelli dei paesi terzi;

considerando che con la direttiva 72/156/CEE ⁽¹⁾ il Consiglio ha istituito un complesso di strumenti per la regolazione dei flussi finanziari internazionali e la neutralizzazione dei loro effetti indesiderabili sulla liquidità interna; che, tenuto conto della realizzazione della libera circolazione dei capitali all'interno della Comunità, tali strumenti possono essere applicati per la regolazione dei movimenti di capitali a breve termine fra residenti degli Stati membri della Comunità soltanto alle condizioni e secondo le procedure di salvaguardia previste dal trattato e dalla direttiva .../.../CEE; che la direttiva 72/156/CEE deve essere modificata di conseguenza;

considerando che tali strumenti devono potersi applicare su raccomandazione della Commissione, al fine di assicurare un'azione coordinata dei membri, qualora flussi finanziari a breve termine in provenienza da o a destinazione di paesi terzi perturbassero seriamente la loro situazione interna e la stabilità delle relazioni di cambio nel sistema monetario europeo;

considerando che per motivi di trasparenza occorre presentare in un unico testo l'insieme del dispositivo della direttiva 72/156/CEE, quale modificato dalla presente direttiva;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il dispositivo della direttiva 72/156/CEE è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

1. Gli Stati membri si adoperano affinché le norme che si applicano alla conclusione e all'esecuzione delle transazioni ed ai trasferimenti relativi ai movimenti di capitali con i paesi terzi prevedano lo stesso grado di liberalizzazione raggiunto per le operazioni effettuate con i residenti degli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le restrizioni che essi applicano ai movimenti di capitali in provenienza da o a destinazione di paesi terzi alla data di entrata in vigore della presente direttiva e qualsiasi ulteriore modifica di tali disposizioni.

3. La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni in merito.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché le autorità monetarie abbiano a loro disposizione gli strumenti sottoindicati e possano, all'occorrenza, applicarli immediatamente e senza procedura di autorizzazione:

a) per la regolazione effettiva dei flussi finanziari internazionali:

— regolamentazione della costituzione di attività o di passività a breve termine presso non residenti e della remunerazione delle attività a breve termine di non residenti,

— regolazione dei prestiti e crediti finanziari a breve termine concessi a non residenti o contratti presso non residenti;

b) per la neutralizzazione degli effetti giudicati indesiderabili che i flussi finanziari internazionali esercitano sulla liquidità interna:

— regolazione della posizione esterna netta degli istituti di credito,

— determinazione dei coefficienti delle riserve obbligatorie, specie per gli averi dei non residenti.

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 18. 4. 1972, pag. 13.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano senza indugio le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

2. In caso di bisogno, ciascuno Stato membro impiega, tenendo conto degli interessi degli altri Stati membri, tutti gli strumenti di cui all'articolo 2.

Tali strumenti, quando si applicano ai movimenti di capitali fra i residenti degli Stati membri della Comunità, possono essere applicati soltanto alle condizioni e secondo le procedure definite nelle disposizioni del trattato relative al ricorso ad una clausola di salvaguardia o nelle disposizioni degli articoli 2 e 3 della direttiva .../.../CEE per l'attuazione dell'articolo 67 del Trattato.

Ferme restando tali disposizioni, la Commissione può raccomandare agli Stati membri l'applicazione di tutti gli strumenti di cui all'articolo 2 o di parte di essi, qualora flussi finanziari a breve termine in provenienza

da o a destinazione di paesi terzi perturbassero seriamente la situazione monetaria interna e la stabilità delle relazioni di cambio nel sistema monetario europeo.

3. Al momento dell'applicazione degli strumenti di cui all'articolo 2, la Commissione mantiene uno stretto coordinamento fra le autorità degli Stati membri.

Articolo 4

Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva la Commissione agisce in consultazione con il comitato monetario e il comitato dei governatori delle banche centrali.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati Membri

COM(87) 550 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 4 novembre 1987)

(88/C 26/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 108 e 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 108 del trattato prevede la concessione da parte del Consiglio, su raccomandazione della Commissione, di un concorso reciproco in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà della bilancia dei pagamenti di uno Stato membro; che la risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1987, relativa all'istituzione del sistema monetario europeo e alle questioni annesse, ha confermato la necessità di un meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti;

considerando che un'operazione di prestito ad uno Stato membro deve poter essere effettuata rapidamente per

permettere l'adozione, in tempo utile, da parte di tale Stato membro, delle misure atte a prevenire il manifestarsi di una crisi acuta nella bilancia dei pagamenti;

considerando che un sostegno finanziario, sotto forma di apertura di una linea di credito o di un impegno di prestito, offerto ad uno Stato membro che si impegna a realizzare un programma di liberalizzazione dei movimenti di capitali, pur trovandosi in una situazione di bilancia dei pagamenti fragile, è atto ad incoraggiare la realizzazione di un tale programma in condizioni di cambio ordinate;

considerando che ogni operazione di prestito ad uno Stato membro deve essere collegata all'adozione, da parte del medesimo, di misure di politica economica atte a ristabilire o ad assicurare una situazione sostenibile della sua bilancia dei pagamenti, e commisurate alla gravità della situazione ed all'evoluzione della medesima;

considerando che è necessario prevedere in anticipo procedure e strumenti appropriati in modo che la Comunità e gli Stati membri possano provvedere, se

necessario, ad una rapida attivazione di un sostegno finanziario a medio termine, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata;

considerando che la Comunità, per provvedere al finanziamento del sostegno accordato, deve poter utilizzare il suo credito per prendere a prestito dei fondi onde metterli a disposizione degli Stati membri interessati, sotto forma di prestiti; che operazioni di questo tipo sono necessarie per realizzare gli obiettivi della Comunità, come sono definiti nel trattato, segnatamente lo sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme delle Comunità; che il trattato non ha previsto i poteri d'azione all'uopo necessari;

considerando che con la decisione 71/143/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 86/656/CEE ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un meccanismo di concorso finanziario a medio termine inizialmente valido per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1972, che tale meccanismo da allora è stato rinnovato e prorogato da ultimo di due anni, con scadenza al 31 dicembre 1988, con la decisione 86/656/CEE; che questo meccanismo prevede che gli Stati membri concedano, a concorrenza di determinati massimali, crediti a medio termine ad uno o più Stati membri che hanno difficoltà nella bilancia dei pagamenti;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 682/81 ⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1131/85 ⁽⁴⁾ il Consiglio ha istituito un meccanismo di prestiti comunitari destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti degli Stati membri; che tale meccanismo prevede che la Comunità proceda, secondo le necessità e nei limiti di un massimale di esposizione debitoria, ad operazioni di raccolta di fondi per riprestarli ad uno o più Stati membri che hanno difficoltà nella bilancia dei pagamenti;

considerando che il meccanismo dei prestiti comunitari ha dimostrato la sua efficacia; che continua ad essere, nella sua concezione generale e nelle modalità di applicazione, conforme agli obiettivi della Comunità; che tenuto conto della capacità e delle condizioni dell'indebitamento della Comunità presso istituzioni finanziarie o sui mercati dei capitali, l'attivazione di questo meccanismo può costituire la forma principale del concorso reciproco previsto dall'articolo 108 del trattato; che esso può anche costituire, in determinate condizioni e in forma appropriata, uno strumento d'accompagnamento di un programma di liberalizzazione dei movimenti di capitali; che il massimale di esposizione debitoria collegato a questo meccanismo deve essere adattato di conseguenza;

considerando tuttavia che è opportuno che l'obbligo di finanziare il concorso reciproco a carico degli Stati membri, a titolo del meccanismo di concorso finanziario a medio termine, resti valido fino al passaggio alla fase definitiva del sistema monetario europeo, per poterne assicurare la

coesione e la stabilità, indipendentemente dalle condizioni prevalenti sui mercati internazionali dei capitali; che tuttavia è opportuno semplificare le procedure attualmente previste in caso di esonero di uno Stato membro dal contribuire o di mobilitazione dei loro crediti da parte degli Stati membri;

considerando che è opportuno unificare il concorso finanziario a medio termine e il meccanismo dei prestiti comunitari in un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine, pur preservandone i modi specifici di finanziamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Commissione è abilitata a contrattare, a nome della Comunità europea, ai sensi di una decisione adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4 e previa consultazione del Comitato monetario, prestiti sui mercati dei capitali, allo scopo di erogare i fondi così raccolti ad uno o più Stati membri, sia che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà della bilancia dei pagamenti, sia che si impegnino a realizzare un programma di liberalizzazione dei movimenti di capitali, pur avendo una bilancia dei pagamenti fragile.
2. La consistenza, in linea capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 è limitata a miliardi di ECU.

Articolo 2

Quando uno Stato membro si propone di ricorrere a fonti di finanziamento condizionale esterne alla Comunità, consulta preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri per esaminare, fra l'altro, le possibilità offerte dal meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine. Tale consultazione avviene in seno al Comitato monetario.

Articolo 3

1. Su iniziativa della Commissione, che agisce a norma dell'articolo 108 del trattato, o di quella di uno Stato membro che ha difficoltà nella bilancia dei pagamenti e che desidera ricorrere ad un prestito comunitario, il Consiglio, previo esame della situazione di detto Stato e del programma di risanamento che esso s'impegna ad attuare, decide, di regola nel corso della stessa sessione:

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1971, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 1. 5. 1985, pag. 59.

- la concessione del prestito ed il suo importo globale;
- la durata media e le modalità del prestito il cui versamento può essere unico o frazionato;
- le condizioni di politica economica cui è legata la concessione del prestito allo scopo di ristabilire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti.

2. Se l'importo disponibile nel massimale di esposizione debitoria previsto all'articolo 1, paragrafo 2 risulta insufficiente o se il ricorso ai mercati internazionali dei capitali non può effettuarsi in condizioni soddisfacenti, al finanziamento, totale o parziale, dei prestiti comunitari destinati agli Stati membri che hanno difficoltà nella bilancia dei pagamenti provvedono gli altri Stati membri a concorrenza dei massimali di esposizione debitoria, in capitale, che figurano in allegato.

In questo caso il Consiglio decide, oltre a quanto disposto al paragrafo 1, l'ammontare dei contributi degli Stati membri al finanziamento del prestito e le condizioni finanziarie dei crediti da essi accordati a tal fine. Il Consiglio può dispensare dal contributo uno o più Stati membri che dimostrino difficoltà presenti o prevedibili nella loro bilancia dei pagamenti.

Articolo 4

1. Su iniziativa di uno Stato membro che si impegna ad attuare un programma di liberalizzazione dei movimenti di capitali, pur trovandosi in una situazione di bilancia dei pagamenti fragile, il Consiglio, previo esame della situazione di detto Stato e del programma di accompagnamento presentato a sostegno della sua richiesta, decide, di regola nel corso della stessa sessione:

- la concessione di una facilitazione di finanziamento sotto forma di una linea di credito o di un impegno di prestito, attivabile su richiesta dello Stato membro beneficiario, secondo i bisogni effettivi e per un periodo, di regola, non superiore ad un anno;
- l'ammontare globale delle risorse assegnate;
- le misure d'accompagnamento della liberalizzazione dei movimenti dei capitali tendenti a stabilire una situazione sostenibile nella bilancia dei pagamenti.

2. La durata dei prestiti erogati tramite la facilitazione di finanziamento accordata ai sensi del paragrafo 1 è, di norma, di un anno, rinnovabile una sola volta.

3. In caso d'introduzione o di ristabilimento di restrizioni ai movimenti di capitali durante il prestito, quest'ultimo non può essere consolidato se non su un prestito a più lungo termine concesso a titolo del concorso reciproco, conformemente alle disposizioni dell'articolo 108 del trattato.

Articolo 5

La Commissione prende le misure necessarie al fine di verificare ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato monetario, che la politica economica dello Stato

membro beneficiario di un prestito della Comunità è conforme al programma di risanamento o di accompagnamento e alle altre eventuali condizioni approvate dal Consiglio a norma dell'articolo 3 o dell'articolo 4. A tal fine, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie. In funzione dei risultati della verifica, la Commissione ed eventualmente gli Stati membri creditori del meccanismo procedono ai versamenti successivi. Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica inizialmente fissate.

Articolo 6

1. I prestiti accordati a titolo del sostegno finanziario a medio termine hanno la durata di un anno o più. Essi possono intervenire a consolidamento di un sostegno monetario a breve termine accordato dalle banche centrali degli Stati membri.

2. Su richiesta dello Stato membro beneficiario tali prestiti possono contemplare la possibilità di rimborso anticipato.

3. Di regola, uno Stato membro non può essere debitore, nel quadro del presente meccanismo, di oltre il 50 % del massimale di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Le operazioni di assunzione di prestiti e le corrispondenti operazioni di erogazione, di cui all'articolo 1, vengono eseguite con la stessa data di valuta e non devono implicare per la Comunità né trasformazione di scadenza, né rischio di cambio o di tasso d'interesse.

Le operazioni di assunzione di prestito espresse, pagabili o rimborsabili nella moneta di uno Stato membro possono essere concluse soltanto previa consultazione delle autorità competenti di detto Stato.

Quando uno Stato membro beneficia di un prestito accompagnato da una clausola di rimborso anticipato e decide di avvalersi di questa facoltà, la Commissione prende le disposizioni necessarie, previa consultazione del Comitato monetario.

2. Su richiesta dello Stato membro debitore e se le circostanze permettono un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere, previa consultazione del Comitato monetario, ad un rifinanziamento o ad un riassetto delle condizioni finanziarie della totalità o di parte dei prestiti inizialmente assunti.

Le operazioni di rifinanziamento o di riassetto non devono provocare un allungamento della durata media dei prestiti oggetto di tali operazioni, né un aumento dell'ammontare, espresso al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

3. Le spese in cui la Comunità incorre per la conclusione e l'esecuzione di ogni operazione sono sostenute dallo Stato membro beneficiario.

Articolo 8

1. Ogni Stato membro creditore a titolo del presente meccanismo che venisse a trovarsi in difficoltà nella bilancia dei pagamenti e/o subire una diminuzione improvvisa delle sue riserve valutarie, può chiedere la mobilitazione del suo credito. Alla luce delle circostanze, il Consiglio decide la mobilitazione, secondo le seguenti modalità o un'opportuna combinazione di esse:

- rifinanziamento effettuato tramite prestiti della Comunità presso le istituzioni finanziarie o sui mercati dei capitali,
- trasferimento di credito presso altri Stati membri creditori,
- rimborso anticipato, totale o parziale, da parte dello o degli Stati membri debitori.

2. In caso di rifinanziamento operato in conformità del paragrafo 1, lo Stato debitore accetta che la moneta di conto in cui è stato inizialmente espresso il suo debito sia sostituita dalla moneta utilizzata per il rifinanziamento. Se del caso, lo Stato membro debitore sopporta l'eventuale onere supplementare derivante da una modifica del tasso d'interesse nonché le spese in cui la Comunità incorre per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione.

3. Ogni Stato membro creditore può convenire con uno o più altri Stati membri il trasferimento totale o parziale del suo credito. Gli Stati membri interessati notificano tale trasferimento alla Commissione e agli altri Stati membri.

4. Ogni Stato membro creditore di un prestito accompagnato da una clausola di rimborso anticipato, prende le disposizioni necessarie quando lo Stato membro debitore decide di ricorrere a tale facoltà. Gli Stati membri interessati notificano l'operazione alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 9

Per l'applicazione dei massimali di cui all'articolo 1 paragrafo 2 e all'articolo 3 paragrafo 2, le operazioni di prestito sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui sono concluse. Le operazioni di rimborso sono contabilizzate al tasso di cambio del giorno in cui il prestito corrispondente è stato concluso.

Articolo 10

Le decisioni del Consiglio di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 sono adottate a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione previa consultazione del Comitato monetario.

Articolo 11

Il Fondo europeo di Cooperazione monetaria prende le misure necessarie per provvedere alla gestione dei prestiti.

I fondi sono versati unicamente alle banche centrali e solo ai fini previsti all'articolo 1.

Articolo 12

Al più tardi entro cinque anni dall'adozione del presente regolamento, il Consiglio esaminerà, in base ad un rapporto della Commissione presentato dopo aver sentito il parere del Comitato monetario e previa consultazione del Parlamento europeo, se il meccanismo istituito continua ad essere adatto per quanto riguarda i principi, le modalità e i massimali, alle esigenze che ne hanno determinato l'istituzione.

Articolo 13

1. Il regolamento (CEE) n. 682/81 e la decisione 71/143/CEE sono abrogati.

2. Le operazioni in corso di prestiti comunitari effettuate a norma del regolamento (CEE) n. 682/81 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono imputate al massimale di esposizione debitoria previsto all'articolo 1, paragrafo 2 per gli importi non ancora rimborsati, valutati al loro controvalore iniziale in ECU.

3. I riferimenti agli atti abrogati a norma del paragrafo 1 devono intendersi come fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

ALLEGATO

I massimali di esposizione debitoria previsti all'articolo 3, paragrafo 2 sono i seguenti:

Stato membro	In milioni di ECU	In % del totale
Belgio	875	6,28
Danimarca	407	2,92
Repubblica federale di Germania	2 715	19,50
Grecia	235	1,69
Spagna	1 132	8,13
Francia	2 715	19,50
Irlanda	158	1,13
Italia	1 810	13,00
Lussemburgo	31	0,22
Paesi Bassi	905	6,50
Portogallo	227	1,63
Regno Unito	2 715	19,50
Totale	13 925	100,00